

N. 04834/2012REG.PROV.COLL.

N. 06199/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. Amm. sul ricorso numero di registro generale 6199 del 2012, proposto da:

[*omissis*], rappresentata e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso Angela Fiorentino Studio Adv Legal & Partners in Roma, via E.Q. Visconti, N.11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE IV, n. 03726/2012, resa tra le parti, concernente esclusione da tutte le prove dell'esame di stato a.s. 2011/2012 presso l'istituto liceo statale [*omissis*]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l'avv. Laurenza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto di appello notificato in data 8.8.2012 è stata impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, n. 3726/12 del 6.8.2012, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla studentessa [*omissis*] avverso la propria esclusione dalla prosecuzione delle prove dell'esame di Stato, conclusive dei corsi di istruzione secondaria per l'anno scolastico 2011/2012. Detta esclusione risultava disposta in quanto, alle ore 14.30, la candidata risultava “sorpresa... a copiare da un telefono cellulare palmare”, con conseguente assunzione dei provvedimenti, di cui all'art. 12, comma 5, dell'O.M. n. 41 del 2012. Nella citata sentenza si afferma, in primo luogo, l'applicabilità agli esami di stato delle sanzioni previste per i

pubblici concorsi, in caso di violazione delle regole per lo svolgimento della prova, con particolare riguardo all'art. 13 del d.P.R. n. 323/1998 e conseguente carattere vincolato del provvedimento nella fattispecie assunto dalla Commissione, senza che potesse invocarsi alcuna carenza di istruttoria, in presenza di una situazione non contestata in fatto, ed anche in assenza di puntuale annotazione nei verbali di formale avviso ai candidati, circa le conseguenze di condotte come quella sopra descritta.

In sede di appello si sottolinea, viceversa, l'assenza di una normativa di rango primario, che esplicitamente preveda la sanzione di cui trattasi, con incidenza negativa sul diritto allo studio e sull'intero percorso scolastico dell'interessata, pure rilevante ai fini della valutazione conclusiva.

Nella situazione in esame, inoltre, a seguito della proposizione del ricorso di primo grado risulta intervenuta ordinanza cautelare presidenziale n. 917 del 29.6.2012, di ammissione dell'attuale appellante a prove scritte suppletive, in esito alle quali la medesima affrontava anche le prove orali, con esito pienamente positivo (punti 75/100): circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto essere ritenuta causa di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell'impugnativa.

Premesso quanto sopra – e ritenuti sussistenti i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata – il Collegio ritiene fondate ed assorbenti le argomentazioni difensive, riferite al carattere non vincolante della misura repressiva, di cui al citato art. 12, comma 5 dell'O.M. n. 41/2012 ed alla conseguente esigenza che la condotta sanzionabile trovasse più approfondita valutazione, in rapporto alle circostanze di fatto in concreto rilevabili ed all'intero curriculum scolastico della candidata, pacificamente rilevante in sede di esame di maturità, come confermato dall'art. 13, comma 1 del d.P.R. 23.7.1998, n. 323, secondo cui il superamento dell'esame di stato costituisce attestazione delle “competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite”, tenuto conto dei cosiddetti crediti formativi, acquisiti nel corso degli studi. Nella sentenza appellata, in effetti, si riconduce agli esami di stato, di cui alla norma sopra citata, il contenuto dell'art. 13, comma 4 del d.P.R. 9.5.1994, n. 487, riferito ai concorsi per l'assunzione nei pubblici impieghi, per i quali il carattere vincolante dell'esclusione dal concorso dei candidati che abbiano copiato, in tutto o in parte, i loro elaborati, è anche necessario presidio della “par condicio” dei concorrenti. Quanto sopra non esclude che anche per gli esami di stato possa prevedersi sanzione espulsiva per i candidati che incorrano in condotte fraudolente, come appunto prevede (ad avviso del Collegio legittimamente, tenuto conto delle regole e dei principi generali vigenti in materia) l'art. 12, comma 5, della citata O.M. n. 41/2012; detta norma, tuttavia, non esclude che la sanzione debba essere applicata motivatamente, non prescindendo dal contesto valutativo dell'intera personalità e del percorso scolastico dello studente, secondo i principi che regolano il cosiddetto esame di maturità (cfr., in particolare, la legge n. 425 del 10.12.1997, il cui art. 3 precisa come la prova sia finalizzata accertare “le competenze e le conoscenze acquisite...in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato”).

Non potevano dunque ignorarsi, nel caso di specie, il brillante curriculum scolastico della candidata (ammessa all'esame con un giudizio che ne evidenziava “le notevoli capacità, il personale vivace interesse e il costante costruttivo impegno”), né le peculiari circostanze, che caratterizzavano il fatto contestato (svolgimento di una delle tracce previste per la prova di italiano e solo al termine di tale prova inizio di un nuovo elaborato, con l'ausilio appunto del palmare, per uno stato d'ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute, attestati nella nota conclusiva del dirigente scolastico n. prot. 4481 de31 13.7.2012).

In assenza di tale compiuta valutazione del pur grave episodio contestato, correttamente era stata disposta – col già ricordato decreto del Presidente della IV sezione del TAR Campania n. 717/12 – l'ammissione con riserva della studentessa in questione a prove suppletive, in esito alle quali la

medesima risultava promossa con votazione ampiamente superiore alla sufficienza (75/100). Tale esito non giustificava una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa, come sostenuto dall'appellante, dovendo ritenersi (nonostante isolati precedenti giurisprudenziali di opposto segno ed in assenza di disposizioni normative eccezionali) che qualunque ammissione con riserva, disposta in sede giurisdizionale, sia condizionata al conclusivo esame di merito dell'impugnativa. Nel caso di specie tale esame non poteva quindi non essere effettuato: nella presente sede, come già in precedenza esposto, con riconoscimento delle ragioni difensive dell'appellante, riferite alla possibilità di consentire una rivalutazione della condotta sanzionabile, in rapporto alla complessiva personalità ed all'effettiva preparazione della candidata. Detta rivalutazione risulta effettuata, con ampia ed esaustiva motivazione nella già citata nota del dirigente scolastico n. 4481/12, in cui si delinea il profilo di una studentessa "corretta, disciplinata e rispettosa delle regole", in grado di conseguire "risultati sempre più lusinghieri, mettendo in luce uno spiccato spirito critico e originalità nella rielaborazione e nell'approfondimento delle conoscenze"; non manca, peraltro, un esplicito richiamo allo "spiacevole episodio" verificatosi in occasione della prima prova di italiano, in rapporto al quale l'Autorità scolastica riferisce come l'alunna – "profondamente e sinceramente pentita del suo comportamento" – abbia "affrontato con dignità le prove suppletive", riportando una valutazione del tutto positiva, che deve ritenersi frutto di ampio e ragionevole riesame dell'atto originariamente impugnato.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, la natura degli interessi coinvolti induce il Collegio stesso a disporre la compensazione per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello specificato in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, annulla il verbale n. 6 del 20.6.2012, nella parte in cui veniva disposta l'esclusione della ricorrente dalle prove dell'esame di stato, conclusive dell'anno scolastico 2011/2012.

Compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)